

COMUNE DI CASSAGO BRIANZA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1

E' costituito presso la sede municipale, il "gruppo comunale di volontariato di protezione civile", ai quali possono aderire cittadini d'ambo i sessi che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età ed hanno dimora preferibilmente nel Comune stesso, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

Art. 2

1. L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione d'apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.
2. L'Amministrazione Comunale rilascia ai volontari ammessi un tesserino di riconoscimento corredato di fotografia che ne certifica le generalità, l'appartenenza al gruppo e l'eventuale specializzazione.
3. Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale o intercomunale di Protezione Civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di Protezione Civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della legge 11 Agosto 1991, n. 266 e successivi decreti ministeriali di attuazione od altri provvedimenti legislativi in materia.

Art.3

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225, è autorità comunale di protezione civile ed assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione.
2. Il Sindaco è il responsabile unico del Gruppo Comunale di protezione civile e può nominare fra i componenti dello stesso un Coordinatore, con compiti d'indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

Art. 4

Il Sindaco, in collaborazione con il Coordinatore del Gruppo Comunale, predispone ed attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni

- Individuare le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa;
- Assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- Garantire turni di reperibilità propri della Amministrazione e degli aderenti al Gruppo Comunale predisponendone le procedure di attivazione, indicando la capacità ed i tempi di mobilitazione;
- Curare al proprio interno l'informazione, la formazione e l'addestramento del Gruppo, formando eventualmente squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio;
- Predisporre periodiche esercitazioni anche in collaborazione con altri comuni;
- Gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile;
- Provvedere al periodico aggiornamento del piano di emergenza comunale;
- Ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile.

Art. 5

1. I volontari possono essere formati ed addestrati a cura della Regione, della Provincia o della Prefettura competente per territorio, con il supporto dei tecnici dei settori regionali, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, ecc. o d'altri tecnici qualificati appartenenti ad Istituzioni o Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

Art. 6

1. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile, nella fase d'emergenza, opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 7

1. Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate al precedente art. 4 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.
Essi, nelle vesti di volontari di protezione civile, non possono:
 - svolgere alcuna attività contrastante con le finalità indicate;
 - sostituirsi, in nessuna occasione, agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi di emergenza;
 - svolgere attività e compiti propri di altri Enti che concorrono alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).

Art. 8

1. Ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 8 Febbraio 2001, n. 194 e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia, ai volontari appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile, se regolarmente iscritto nell'apposito Registro Nazionale del Volontariato di Protezione Civile presso il Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno garantiti, nell'ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, di simulazione, di emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:
 - a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
 - b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico e privato;
 - c) copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
 - d) Il rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, di simulazione, di emergenza e formazione teorico/pratica, suddivise in:
 - Spese di carburante per l'utilizzo degli automezzi, in conformità dell'art. 10 del D.P.R. 194/2001 e successivi decreti ministeriali d'attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
 - Eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
 - Altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette.
 - e) Eventuale rimborso ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che ne fanno richiesta, dell'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

Art. 9

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 10

1. L'accettazione e il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del Gruppo Comunale di protezione civile condizionano l'appartenenza al gruppo.
2. La violazione o l'inosservanza delle condizioni previste nel presente regolamento può comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito il parere non vincolante del Coordinatore del gruppo e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal Gruppo Comunale di Protezione Civile.